

Rep. n.



COMUNE DI MAPELLO

Provincia di Bergamo

REPUBBLICA ITALIANA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MAPELLO E

..... CON SEDE IN PER L’AFFIDAMENTO IN

CONCESSIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DI VIA DON CARRARA, VIA

TEOPERGA E VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ IN MAPELLO FRAZIONE DI

PREZZATE

L’anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì del mese di presso la
residenza municipale del Comune di Mapello;

TRA LE PARTI

- nato/a a) il, Responsabile dell’Area

....., nominato/a con decreto sindacale n. del,

la quale ha facoltà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), D.Lgs. 267/2000,

di stipulare contratti in nome e per conto del Comune di MAPELLO, C.F./P.I.

del Comune 00685130163, domiciliato/a per la carica presso la sede

comunale, che interviene in questo Atto in rappresentanza e per conto

dell’Amministrazione Comunale di Mapello, che nel contesto dell’Atto verrà

chiamato per brevità "Comune";

-, nato a il e residente in Via

..... che interviene al presente atto in nome e per conto esclusivo della con (C.F. E P.IVA) nella sua qualità di PRESIDENTE della predetta Soc. sportiva, associazione sportiva, ente di promozione sportiva, ente del terzo settore, privato che si impegna a costituirsi in una delle forme citate, giusto verbale dell'assemblea ordinaria del, domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede dell'associazione sita in Via, , abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO

Richiamati:

La Deliberazione n. 81 del 13.06.2024 con la quale Giunta Comunale ha dato atto di indirizzo per la concessione degli impianti sportivi siti in Via Don Carrara, Via Teoperga e Via Martiri della Libertà in Mapello frazione di Prezzate dando mandato al Responsabile dell'Area 1 Tecnica di predisporre gli atti amministrativi per l'individuazione del gestore dell'impianto sportivo.

la determinazione n... del.. di approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse relativa alla concessione in uso dei campi sportivi comunali di Via Don Carrara, Via Teoperga e Via Martiri della Libertà.

La Determinazione n..... del di avvio di una procedura di affidamento della gestione del Centro Sportivo Comunale;

La Determinazione di aggiudicazione definitiva n..... del ad oggetto "....."

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto della concessione è la gestione degli esistenti ed avviati impianti

sportivi comunali siti in Via Don Carrara, Via Teoperga e Via Martiri della

Libertà in Mapello Frazione di Prezzate costituiti da:

- Campo di Calcio a 11 giocatori in erba naturale sito in Via Don Carrara

frazione di prezzate

- Campo di Calcio a 6 giocatori in erba sintetica sito in Via Teoperga 10

frazione di Prezzate

- Campo polivalente basket/pallavolo sito in Via Martiri della Libertà

frazione di Prezzate

- Spogliatoi e annessi locali

il tutto visibile in loco e nello stato di fatto in cui si trovano le attrezzature e gli impianti.

2. La gestione dovrà assicurare il funzionamento dei suddetti impianti e spazi

pubblici attrezzati alle condizioni stabilite nella presente convenzione e con la

finalità di diffondere la pratica sportiva. Il tutto con lo scopo di valorizzare la

funzione sociale del Comune nel settore dello sport, ispirandosi a criteri di

efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

3. L'utilizzo degli impianti dovrà essere opportunamente incentivato e

agevolato sia per quanto riguarda singoli cittadini che per Enti, Associazioni

e/o Gruppi Sportivi operanti nell'ambito comunale.

4. Ogni utilizzo dell'impianto non previsto dalla presente convenzione dovrà

essere preventivamente concordato tra l'Amministrazione ed il

concessionario.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione decorre dal al, (9 anni), non rinnovabile tacitamente.

ART. 3 - PATRIMONIO CONCESSO, MANUTENZIONI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizi, impianti tecnologici, attrezzature e arredi facenti parte degli impianti sportivi ed esistenti nello stato in cui si trovano al momento della firma del verbale di consegna degli impianti sportivi comunali sottoscritto in data..... Il concessionario si obbliga ad eseguire tutte le operazioni di manutenzione ordinaria del complesso sportivo, nessuna esclusa e come meglio specificato nei successivi articoli, restando tutti gli oneri di gestione e di esercizio degli impianti sportivi a carico del concessionario stesso.

Restano inoltre ad esclusivo carico del concessionario le seguenti spese:

- approvvigionamento dell'acqua potabile;
- somministrazione di energia elettrica;
- somministrazione di gas metano per qualsiasi uso;
- spese telefoniche (compreso eventuale impianto);
- tassa smaltimento dei rifiuti da conferire differenziandoli secondo le leggi e i regolamenti in uso;
- volturazione delle utenze;
- nomina del terzo responsabile;
- assicurazione R.C. derivante dall'esercizio degli impianti di importo

non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni)

Il Concessionario è titolare dei contratti di tutte le sopra citate utenze, assumendosene per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio. Sono inoltre a suo carico le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.

Le opere di manutenzione straordinaria a carico del concessionario sono quelle indicate nell'avviso di gara e nell'offerta, opere che si intendono qui integralmente trascritte per formarne parte integrale e sostanziale.

Il concessionario, previo accordo con l'Amministrazione comunale, può, a proprie spese, aumentare, previa apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Le attrezzature predette rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale alla scadenza del contratto a concessione. Nel corso di validità del contratto il concessionario può realizzare, previa autorizzazione del Comune e con oneri a suo carico, opere migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti, è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica. Per qualsiasi opera non autorizzata, l'Amministrazione comunale potrà richiedere al concessionario un risarcimento dei danni e la messa in pristino.

ART. 4 – MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il concessionario è tenuto a condurre la gestione degli impianti

sportivi in coerenza con la destinazione sociale dello stesso e con l'osservanza di tutte le disposizioni regolamentari e delle direttive che l'Amministrazione ritenesse di emanare per il buon funzionamento e la corretta fruizione degli impianti. A tale proposito, l'Amministrazione comunale può chiedere in qualsiasi momento spiegazioni, documentazioni o eseguire ispezioni e controlli.

Il concessionario ha pertanto l'obbligo:

- di provvedere all'apertura e chiusura delle strutture sportive e di tutte le aree pertinenti;
- di custodire, sorvegliare e mantenere in perfetto stato di efficienza tutte le attrezzature mobili e fisse, i beni mobili ed immobili e gli arredi costituenti la dotazione degli impianti sportivi;
- di gestire, conservare, mantenere e restituire ogni bene, nessuno eccettuato od escluso, nello stato di consegna, al termine del periodo di concessione, salvo il naturale deperimento dovuto all'uso; conseguentemente si impegna a provvedere durante il corso della concessione, con la massima diligenza, a tutti i relativi interventi di manutenzione e riparazione a proprio carico;
- di non esercitare attività od utilizzare gli impianti per finalità diverse da quelle stabilite nella presente convenzione o con esse incompatibili;
- di garantire una perfetta manutenzione delle aree a verde di tutto il complesso, con tagli d'erba periodici in ogni parte concentrati principalmente nel periodo compreso fra i mesi di aprile e ottobre,

con potatura e manutenzione delle siepi e delle essenze di alto e basso fusto, con irrigazione delle essenze in modo tale da garantirne la corretta vegetazione.

- di gestire e condurre nel migliore dei modi gli impianti tecnologici, effettuando i dovuti controlli di legge per il rilascio delle conseguenti certificazioni.

- di gestire e condurre nel migliore dei modi gli impianti termici, effettuando o facendo effettuare ad un terzo gestore i dovuti controlli di legge per il rilascio delle conseguenti certificazioni.

- di garantire la massima igiene e pulizia di tutti i locali, servizi e gli spazi comuni interni ed esterni. Resta inteso che i locali, gli arredi, le attrezzature, nonché tutte le aree oggetto di concessione dovranno presentarsi in ogni momento pulite, in ordine e ottimali per l'utilizzo.

Il materiale di pulizia e tutto il necessario per i servizi igienici saranno a totale carico del concessionario. Le pulizie dovranno essere effettuate con materiali di consumo di ottima qualità e idonei a garantire il massimo grado di igiene e a non alterare in alcun modo le caratteristiche degli immobili, i relativi arredi e la pavimentazione.

Al Concessionario è consentito, all'interno del complesso sportivo:

- la facoltà di esporre pubblicità, esclusa quella riferita a partiti o movimenti politici, nel rispetto della normativa vigente, di assegnare spazi pubblicitari, di stipulare contratti di sponsorizzazione, di organizzare eventi sportivi anche per il tramite di altre associazioni sportive, previa richiesta di apposite autorizzazioni previste dalle

normative di legge;

- l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori, stabilendo e riscuotendo le tariffe preventivamente comunicate al Comune.

ART. 5 – TARIFFE

L'uso degli impianti è soggetto alle norme vigenti in materia. Le tariffe sono determinate dal Concessionario e sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'organo comunale competente, corredate da una succinta relazione con l'indicazione delle ragioni che le hanno motivate.

ART. 6 – CONCESSIONE IN USO A TERZI E UTILIZZO DEL COMUNE

1. La concessione di spazi gioco e/o spazi gara a terzi, privati o Associazioni cittadine, è autorizzata esclusivamente dal gestore compatibilmente con il calendario delle attività sportive presentato all'inizio di ogni anno sportivo (entro il 30 settembre) all'Ufficio Segreteria. Le scuole del territorio avranno il diritto di utilizzare gratuitamente tutti gli impianti sportivi, previo accordo con il concessionario e a fronte di una opportuna programmazione.

2. L'Amministrazione comunale si riserva almeno dieci giorni all'anno durante i quali gli impianti sportivi saranno messi a sua disposizione a titolo gratuito per attività sociali, sportive, culturali, celebrative, organizzate dall'Amministrazione comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato ed il concessionario stesso. In tali occasioni sarà richiesto al concessionario la disponibilità per la fornitura di

personale volontario, spazi e attrezzature necessari per la buona riuscita delle attività comunali programmate.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore si impegna ad assolvere tutti gli oneri, anche quelli derivanti dalle norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le eventuali posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti in relazione alla gestione del servizio.

Dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese:

- Alla gestione dei servizi destinati allo svolgimento dell'attività sportiva finalizzati al soddisfacimento dell'interesse della collettività, da svolgersi presso l'impianto sportivo concesso dall'Amministrazione Comunale, per tutta la durata della concessione e come da progetto presentato in fase di gara;
- All'apertura, chiusura e sorveglianza dell'impianto secondo gli orari stabiliti e definiti nel calendario trasmesso prima di ogni stagione sportiva all'Amministrazione Comunale;
- All'allestimento dei campi gioco/gara ogni qualvolta sia necessario per garantire l'utilizzo dello spazio;
- Alla pulizia periodica degli impianti, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico e di tutte le aree annesse all'impianto;
- All'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, relativamente alle riparazioni e/o sostituzione rientranti fra quelli indicati nell'allegato "D" del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2017, nonché l'acquisto di materiale di consumo. Sono

	comunque a carico del concessionario tutti gli interventi manutentivi	
	senza i quali sarebbe pregiudicato il normale svolgimento delle attività	
	o la stessa possibilità di apertura del servizio agli utenti. Non sono	
	compresi tra questi gli interventi strutturali, di competenza della	
	proprietà.	
	<ul style="list-style-type: none">• Al pagamento dei consumi delle utenze (Acqua Luce e Gas);	
	<ul style="list-style-type: none">• Ai controlli e alle verifiche periodiche delle attrezzature, arredi e	
	strumentazione, anche medica, riservata alle pratiche sportive previste	
	dalle norme o leggi vigenti.	
	<ul style="list-style-type: none">• All'attivazione delle procedure necessarie per l'applicazione e	
	l'ossequio di quanto previsto dal Decreto Legislativo nr. 81/2008 e	
	successive modifiche, per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di	
	lavoro.	
	<ul style="list-style-type: none">• All'assunzione in modo esclusivo, diretto e totale di ogni rischio di	
	responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla	
	gestione dei servizi sportivi. A tal fine il concessionario, dovrà stipulare	
	idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da RCT, di	
	massimale non inferiore a € 5.000.000,00 da depositare presso gli uffici	
	comunali in sede a sottoscrizione del contratto.	
	<ul style="list-style-type: none">• A svolgere, durante i periodi di funzionamento del Centro Sportivo una	
	costante ed assidua sorveglianza sul rispetto da parte degli utenti	
	dell'utilizzo degli impianti sportivi e delle attrezzature, delle disposizioni	
	regolamentari, delle prescrizioni d'uso particolari emanate	
	dall'Amministrazione Comunale e delle comuni norme di diligenza ed	

	allo scopo di evitare che a detti impianti ed attrezzature vengano	
	arrecati danni o manomissioni. I danni eventualmente riscontrati	
	dovranno essere immediatamente segnalati all'Amministrazione	
	comunale unitamente alle generalità dei responsabili.	
	<ul style="list-style-type: none">• Svolgere costante ed assidua azione di controllo del regolare	
	funzionamento dell'impianto di riscaldamento nonché degli impianti	
	idricosanitario ed elettrico, segnalando immediatamente all'Ufficio	
	Tecnico competente in materia ogni guasto, difetto od irregolarità di	
	funzionamento degli impianti medesimi. L'Associazione dovrà inoltre,	
	nell'ambito dei compiti di sorveglianza e di custodia generale	
	dell'impianto, riferire tempestivamente ed esclusivamente all'Ufficio	
	Tecnico su ogni fatto, evento o circostanza che possa interessare,	
	direttamente o indirettamente, la solidità, la sicurezza, la funzionalità e	
	la conservazione degli impianti, attrezzature e mobili.	
	<ul style="list-style-type: none">• Prestare la propria assistenza, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico	
	Comunale, durante l'effettuazione degli interventi di sistemazione e	
	manutenzione straordinaria dell'edificio e dei relativi impianti. A tal	
	proposito l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di	
	intervenire sulle strutture e sugli impianti per interventi di	
	manutenzione straordinaria dandone formale comunicazione al	
	concessionario, che nulla avrà a pretendere per eventuali sospensioni	
	delle attività sportive programmate.	
	<ul style="list-style-type: none">• All'omologazione annuale, se dovuta, degli impianti oggetto di	
	concessione e a qualsiasi intervento migliorativo che questo comporta	

	L'aggiudicatario è tenuto alla compilazione del registro di manutenzione	
	nel quale dovrà annotare ogni operazione di manutenzione effettuata. Il	
	registro dovrà inoltre essere corredato di tutta la necessaria	
	documentazione tecnica relativa al tipo di riparazione, rinnovamento e	
	sostituzione eseguiti nonché alla rendicontazione degli oneri sostenuti.	
	L'aggiudicatario provvederà inoltre a:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Richiedere all'amministrazione Comunale le prescritte autorizzazioni per lo svolgimento di eventuali attività di carattere ludico ricreativo. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Presentare entro il 30 settembre di ogni anno al Comune il proprio bilancio preventivo ed il programma delle proprie attività con particolare riguardo a quelle promozionali. Entro il 30 aprile dell'anno successivo presenterà il Bilancio consuntivo corredato da una relazione illustrativa degli obiettivi raggiunti nell'anno di riferimento. 	
	Art. 8 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
	L'Amministrazione Comunale provvederà:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Agli interventi di manutenzione straordinaria non a carico del concessionario; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Agli interventi di manutenzione ordinaria a carico del locatore fra quelli indicati nell'allegato "D" del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2017: 	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'Amministrazione Comunale prevede un contributo pubblico che sarà definito annualmente dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle disponibilità del bilancio dell'ente. L'intervento economico annuale dell'Ente, che non potrà generare un utile per il concessionario, è 	

	comunque subordinato alla presentazione, da parte del	
	Concessionario, entro il 30 aprile di ogni anno, del bilancio consuntivo	
	dell'esercizio dell'anno precedente e alla verifica del rispetto del	
	trasferimento del rischio operativo.	
	Il contributo economico dell'Ente verrà erogato in due tranches alle seguenti	
	scadenze:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Acconto pari al 50% entro il 31 dicembre sulla base del Bilancio di 	
	Previsione presentato ai sensi del presente articolo 8.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Il saldo entro il 30 maggio, subordinatamente alla presentazione del 	
	conto consuntivo.	
	Art. 9 - CANONE	
	La concessione dell'impianto sportivo è a titolo gratuito in quanto sono	
	interamente poste a carico del gestore tutte le utenze.	
	ART. 10 – OBBLIGHI INFORMATIVI	
	Il gestore si obbliga a presentare annualmente al Comune di Mapello, Ufficio	
	Segreteria:	
	a) La programmazione delle attività, sia sportive che extrasportive, da	
	svolgersi all'interno dell'impianto. La programmazione deve essere	
	presentata prima dell'avvio della stagione sportiva e comunque entro e	
	non oltre il 30 settembre di ogni anno.	
	b) Il bilancio preventivo e consuntivo, entro le date già indicate nei	
	precedenti articoli;	
	c) Una relazione consuntiva relativa:	
	<ul style="list-style-type: none"> • all'attività svolta; 	

	mezzi e personale a completo rischio del concessionario medesimo. Così	
	pure il concessionario è responsabile di ogni danno derivante	
	all'Amministrazione o a terzi a seguito di fatti dolosi o per colpa dello	
	stesso. Il concessionario è tenuto ad attuare tutte le misure necessarie	
	per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere attenendosi al	
	D.lgs. 19.09.1994 n. 626 e s.m.i. in materia di prevenzione e protezione.	
	2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e	
	previdenziali del personale restano a carico del concessionario, il quale	
	ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero	
	l'obbligo del pagamento a carico del Comune, con esclusione di ogni	
	diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni	
	indennizzo.	
	3. L'Amministrazione Comunale resta estranea a tutti i rapporti di lavoro e a	
	ogni altro simile rapporto che intercorra tra il Concessionario e il	
	personale di cui essa abbia a servirsi per lo svolgimento delle proprie	
	attività.	
	4. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di	
	sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente	
	sorveglianza risponde il concessionario. Il concessionario risponde dei	
	danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti,	
	attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.	
	5. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di	
	consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo	
	della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale	

usura secondo il corretto utilizzo.

6. Il concessionario solleva altresì l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

ART. 13 - CONTROLLI

1. Il Comune di Mapello, tramite i propri Uffici, si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuto necessario, idoneo ed opportuno all'andamento del servizio.

2. Qualora si rilevassero omissioni o difetti nell'adempire agli obblighi di cui al presente capitolato, il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto tramite lettera raccomandata A/R fissando un termine non inferiore a giorni sette per eventuali giustificazioni. Nel caso di ripetute inosservanze da parte dell'appaltatore, anche di uno solo degli obblighi contrattuali, il responsabile dell'Area 1 Amministrazione generale potrà, senza obbligo di preavviso o di diffida, rimossa ogni eccezione, risolvere il contratto, fatta salva ogni azione per danni. Il contratto si intenderà comunque risolto alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità alcuna di tacita proroga a tale scadenza.

ART.14 - PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi contrattuali e per ogni caso di tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare nei confronti del concessionario una penale da una misura

minima di euro 100,00 ad una misura massima di euro 1.000,00, in dipendenza della gravità del caso. L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale il concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica della contestazione; il Comune, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sulla cauzione che, in quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro 15 giorni successivi alla data del prelievo.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

E' fatto espressamente divieto all'aggiudicatario di subconcedere tutto l'oggetto della presente concessione, a pena di decadenza della concessione.

E' data facoltà al Concessionario, nei modi e nelle forme disciplinate dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023, subaffidare le attività accessorie sottoelencate, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94 – 95 – 96 - 97 del richiamato D.Lgs. 36/2023, per un periodo che non ecceda la durata della concessione: pulizie, irrigazione e manutenzione del verde, manutenzione impianti (idrico sanitario, elettrico, edile, antincendio), conduzione caldaia.

In tal caso il Concessionario rimarrà comunque responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dell'opera e delle prestazioni sub appaltate.

Tale responsabilità si estende anche al regolare inquadramento del personale del sub concessionario sotto le condizioni normative e contributive del contratto di settore applicabile in relazione ai lavori da eseguire, nonché alla regolare copertura assicurativa ai sensi delle vigenti norme in materia di

previdenza, assistenza ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il Concessionario dovrà mantenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti da dipendenti dell'impresa subappaltatrice in relazione al mancato adempimento dei predetti obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali.

ART. 16 – ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA

E' fatto carico al concessionario, ai sensi del D.M. 18 marzo 1996, del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, e del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., di predisporre e tenere aggiornato un piano della sicurezza che elenchi le azioni che competono per il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'impianto sportivo, e cioè:

- i controlli per la prevenzione incendi;
- l'istruzione e la formazione del personale sull'uso dei mezzi di sicurezza ed antincendio, l'evacuazione e le emergenze;
- l'informazione a tutti gli utenti, istruttori, personale di servizio, etc. sulle procedure di emergenza;
- il perfetto funzionamento dei dispositivi di controllo;
- la funzionalità delle vie di esodo.

Sarà cura del concessionario predisporre e tenere in efficienza tutta la Segnaletica di Sicurezza descritta all'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. indicante le vie di esodo, i servizi di supporto (spogliatoi e servizi igienici), il posto di pronto soccorso, la postazione del defibrillatore, le prime misure di Pronto Soccorso e utilizzo del defibrillatore e le istruzioni per gli utenti e gli addetti.

ART. 17 – REVOCA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione in caso di grave inadempimento. Si potrà procedere alla revoca della convenzione nei seguenti casi:

1. mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza;
2. accertamento per la terza volta del mancato svolgimento del servizio;
3. accertamento che la struttura venga adibita a uso diverso da quello espressamente previsto, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
4. accertamento che la struttura venga adibita per attività illecite accertate dalla magistratura o dalle competenti autorità;
5. siano elevate più di 3 penalità annue. In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 18 – RECESSO

A) AMMINISTRAZIONE.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla concessione, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualunque tempo e fino al termine della concessione. Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r.. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

B) CONCESSIONARIO.

Il concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso con raccomandata a.r.. In caso di recesso, in

qualunque modo motivato, il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione anche relativamente ad opere/spese già realizzate/sostenute.

ART. 19 - CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER

INADEMPIMENTO

Qualora ricorrano le ipotesi contemplate all'art. 190 del D.lgs. 36/2023, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale cessare, revocare, risolvere per inadempimento la concessione con le modalità previste nell'articolo citato.

ART. 20 – RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla naturale scadenza della concessione, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della decadenza disposte per qualsiasi titolo di cui agli artt. 18 e 19 del presente Capitolato, Il concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale gli impianti, comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal concessionario e non interamente ammortizzati. Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese del concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere. All'atto della riconsegna degli impianti verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e

lo stato di manutenzione degli impianti. Ogni danno accertato comporterà per Il concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" , ed a norma di quanto disposto dal Reg. UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informa il Concessionario che tutti i dati contenuti nel presente contratto e da esso derivanti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione del contratto, per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico. L'Amministrazione informa altresì il Concessionario che egli gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo e di cui al capo III del Reg. UE 2016/679. Il Concedente informa che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mapello con sede in Piazza IV novembre 1 Mapello

ART. 22 – RISERVATEZZA

L'Impresa Concessionaria si obbliga a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui venga a conoscenza in forza del presente impegno.

L'Impresa Concessionaria si obbliga, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge.

ART. 23 - FORO COMPETENTE CONTROVERSIE

Eventuali controversie fra l'Ente e l'Impresa Concessionaria saranno deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bergamo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 213 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 24 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Tutte le spese di stipulazione del contratto di concessione, relativi diritti ed imposte, ed ogni altra inerente e conseguente, nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico del concessionario.

In conformità a quanto previsto in tema di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e della Determinazione n. 4/2011 dell'AVCP, il Concessionario s'impegna a comunicare al Comune di Mapello gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Concessionario, oltre a quanto sopra previsto, si dovrà dichiarare consapevole della risoluzione espressa dell'accordo qualora la transazione finanziaria dovesse essere eseguita senza avvalersi di banche o Poste Italiane SPA, tramite apposita dichiarazione sostitutiva da rendersi al momento della sottoscrizione del contratto.

Ciascun bonifico bancario/postale eseguito dal Concessionario, inerente la gestione del servizio oggetto del presente capitolato, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il CIG di gara Ogni variazione dovrà essere comunicata alla concedente entro sette giorni dall'avvenuta variazione e/o dall'accensione del nuovo conto corrente

dedicato.

ART. 25 – DIVIETO DI INCARICO AD EX DIPENDENTI COMUNALI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'Impresa Concessionaria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Mapello che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei confronti del medesimo soggetto aggiudicatario.

L'Impresa Concessionaria si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

ART. 26 - DOMICILIO

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Comune e il concessionario eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente contratto.

ART. 27 - NORME FINALI.

Per quanto non contemplato dal presente contratto, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 48, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 36/2023,

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto su

n. 24 (ventiquattro) pagine a video.

Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Letto, confermato e sottoscritto

Mapello, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA – (firma digitale)

L'APPALTATORE – Sig. (firma digitale)